



COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del:09/01/2023 Atto N. 4

OGGETTO: Piano Triennale fabbisogno personale 2023-2025

L'anno duemilaventitré addì nove del mese di gennaio alle ore 21:00 in Sarteano, convocata nelle forme prescritte dalla legge, in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal SINDACO Sig. LANDI FRANCESCO e risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	LANDI FRANCESCO	Si	
VICE SINDACO	ROSSI FLAVIA		Si
ASSESSORE	TOSTI FRANCESCA	Si	
ASSESSORE	MANCINI LUCIA	Si	
ASSESSORE	BUCELLI PAOLO	Si	

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Assiste Il Vicesegretario Comunale Dott.Giuseppe Stasi,
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, approvato dai Consigli dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, pubblicato sul BURT n. 11 dell'11-03-2020, suppl. 44, parte II;

Vista la deliberazione n. 19 del 26.07.2019 con la quale si è insediato il Consiglio dell'Unione, così come previsto dallo Statuto nella sua nuova composizione;

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 33 del 21.05.2021, con la quale è stato nominato il Presidente dell'Unione Comuni Valdichiana Senese, Sig. Giacomo Grazi, Sindaco del Comune di Torrita di Siena;

Visto il Decreto del Presidente n. 45/2021 con il quale è stato confermato l'incarico al Dirigente amministrativo dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

Vista la delibera di consiglio del Comune di Sarteano n° 17 del 16.12.2022 "Approvazione bilancio di previsione 2022 -2024 e del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024";

Atteso che

- con DGC n. 11 del 05.02.2019 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021
- con DGC n. 124 del 22.10.2019 è stato modificato il PTFP 2019/2021
- con DGC n. 133 del 10.12.2019 è stato approvato il PTFP 2020/2022, successivamente modificato con DGC n. 25 del 24.03.2020;
- con DGC n. 9 del 12.01.2021 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2021-2023;
- con DGC n. 133 del 31.12.2021 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2022/2024, successivamente modificato con DGC n. 14 del 15.02.2022;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75: «2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 22,30%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 1.633.734,90 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale per l'anno 2023 risulta pari ad € 1.194.818,69 e pertanto si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Vista la propria precedente DGC n. 133 del 31.12.2021 con la quale è stato approvato il PTFP 2022/2024, come successivamente modificato con DGC n. 14 del 15.02.2022;

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile, come da nota prot. n 137 del 05/01/2023 che ha certificato la compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con le linee guida del Ministero della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del Tuel, dal dirigente del settore risorse umane in merito alla legittimità tecnica dell'atto dal dirigente del settore finanze in merito al rispetto dei limiti finanziari e di bilancio;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di prendere atto che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

2) di prendere atto che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 22,30%, a seguito della approvazione del rendiconto 2021;

3) di approvare il PTFP 2023/2025 prevedendo, allo stato attuale, quanto segue:

- Anni 2023, 2024 e 2025 nessuna nuova assunzione, permanendo pertanto i parametri economici e di sostenibilità finanziaria della dotazione organica approvata con DGC n. 116/2021 e determinando per l'anno 2023, una spesa complessiva di personale, al netto delle spese escluse per il raffronto alla media del triennio 2011/2013, pari ad € 1.194.818,69 come da allegato A) alla presente deliberazione;

4) di autorizzare per il triennio 2023/2025 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

5) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

6) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;



COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

Rif.to proposta: n.66 del 31/12/2022

Oggetto: Piano Triennale fabbisogno personale 2023-2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Sarteano, lì 31/12/2022

**IL RESPONSABILE
STASI GIUSEPPE**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

Rif. Proposta: n. 66 del 31/12/2022

Oggetto: Piano Triennale fabbisogno personale 2023-2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Sarteano, lì 09/01/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
PECCIARELLI LAURA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO LANDI FRANCESCO	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE STASI GIUSEPPE
---------------------------------------	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
STASI GIUSEPPE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

Abitanti	4512	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento massimo ipotetico spesa 2020	
Anno Corrente	2023	27,20%	31,20%	%	€
Entrate correnti		FCDE	108.049,82 €	27,00%	439.890,10 €
Ultimo Rendiconto	6.389.400,15 €	Media - FCDE	6.675.371,90 €	Incremento spesa 2020 - I FASCIA	
Penultimo rendiconto	7.260.103,21 €	Rapporto Spesa/Entrate		%	€
Terzultimo rendiconto	6.700.761,80 €	22,30%		21,96%	326.873,13 €
Spesa del personale		Collocazione ente			
Ultimo rendiconto	1.488.828,03 €	Prima fascia			
Anno 2018	1.629.222,59 €				
Margini assunzionali		FCDE			
	0,00 €				

Utilizzo massimo margini assunzionali	Incremento spesa
0,00 €	326.873,13 €

Spesa del Personale

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Entrate Correnti

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo					
			2020	2021	2022	2023	2024	
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	29,00%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%	
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%	
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%	
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%	
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%	
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%	
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%	
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%	

Resti assunzionali

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le fasce di capacità assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

Comuni che si collocano nella seconda fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Comuni che si collocano nella terza fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Costo del personale 2023
(Art. 1 L. 296/2006 e successive modificazioni)

	Spesa 2023
Retribuzioni lorde personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato – trattamento fisso ed accessorio	1.133.176,39
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in organismi partecipati o comunque facenti capo all'ente	0,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	14.324,77
Emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	0,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale di altri Enti in convenzione per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	30.000,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica)	0,00
Compensi per gli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell'art. 110 d.lgs. n. 267/2000 (qualifiche dirigenziali/alta specializzazione)	0,00
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	0,00
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale, finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	0,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	10.000,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	20.000,00
Spese per la formazione e le missioni (indennità e rimborsi)	1.556,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	294.619,00
IRAP	60.652,00
a detrarre:	
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	0,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	-15.000,00
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	0,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT	0,00
Spese per oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi	-315.148,51
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-29.860,96
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	0,00
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	0,00
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	0,00
Maggiori spese autorizzate entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3 co. 120 della legge n. 244/2007	0,00
Spese previste dall'articolo 6 del DI 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DI n. 112/2008, se l'ente ha rispettato i vincoli imposti	0,00
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente	-9.500,00
Totale	1.194.818,69

ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI SARTEANO

(Provincia di Siena)

Parere n. 01-2023 del 04/01/2023

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla Proposta di Deliberazione di Giunta n. 66 del 31/12/2022 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2023/2025.

IL REVISORE UNICO

Il sottoscritto Rag. Enrico Lunghi, Revisore del Comune di Sarteano (SI), sentiti i chiarimenti del Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria,

PREMESSO

- di avere ricevuto, in data 01/01/2023, mediante posta elettronica dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Laura Pecciarelli, la documentazione relativa alla proposta di Deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2023/2025;

nell'anno duemilaventitre, il giorno 4, del mese di gennaio, alle ore 7,00, presso il proprio Studio, sito Via Leopardi n. 7, in Massa e Cozzile (PT),

PREMESSO ALTRESI'

- che l'art. 19 comma 8 della legge n. 448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al principio di riduzione complessiva della spesa;

CONSIDERATO

- che la proposta deliberativa del piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 rispetta i limiti generali di spesa di personale;

il sottoscritto Revisore Unico,

tenuto conto dei pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati Sig. Giuseppe Stasi e Sig.ra Laura Pecciarelli;

ESPRIME

parere favorevole, dando atto che la manovra non altera gli equilibri di spesa del personale programmati ed assicura il rispetto delle norme di legge in materia.

Il Revisore dichiara tolta la seduta alle ore 16.15 previa lettura ed approvazione del presente Verbale.

IL REVISORE DEI CONTI

(Rag. Enrico Lunghi)

Documento informatico firmato digitalmente